XIX legislatura

A.S. 937:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2023

n. 97



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 − SBilancioCU@senato.it − **y** @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 937: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL97, novembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Articolo 1, commi 1-2 (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)
Articolo 1, commi 3-7 (Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)
Articolo 1, commi 8-9 (Bonus sociale elettrico e gas e bonus elettrico per gravi condizioni di salute)
Articolo 1-bis (Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)
Articolo 2, commi 1-3 (Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)
Articolo 2, comma 4 (Misure urgenti in materia di trasporto pubblico)11
Articolo 2, commi 5-6 (Borse di studio per corsi universitari e istituzioni AFAM)
Articolo 3, commi 1-14 (Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)
Articolo 3, comma 15 (Pianta Organica CSEA)
Capo II Misure in materia di versamenti fiscali23
Articolo 4 (Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) 23
Capo III Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica24
Articolo 5 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)24
Articolo 6 (Cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
Articolo 7 (Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili)

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Articolo 1, commi 1-2

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

Il comma 1 dispone che l'ARERA provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (pari al 30% della spesa al lordo di tasse e imposte), e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (pari al 15% della spesa al netto di tasse e imposte).

Il comma 2 prevede che, con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge n. 17 del 2022.

<u>La RT</u> ricorda che con il III trimestre 2023 si conclude il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus "base", riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, l'ammontare dei bonus base non ha subito variazioni.

La RT, dopo averne illustrato il contenuto, afferma, in relazione al comma 1, che l'ARERA provvede sulla base degli ordinari meccanismi tariffari.

Sottolinea poi il carattere ordinamentale del comma 2.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 1, commi 3-7

(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

Il comma 3 conferma, anche per il quarto trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il comma 4 prevede che, agli oneri derivanti dall'azzeramento degli oneri generali del sistema gas, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provveda a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.

Il comma 5, in deroga a quanto previsto dal DPR n. 633 del 1972, assoggetta all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali¹, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Qualora le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 6 prevede che la suddetta disposizione si applichi anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia². I relativi oneri sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 7 provvede agli oneri complessivi di cui ai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al successivo comma 8.

La RT, in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'azzeramento per il quarto trimestre 2023 delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, afferma che tali oneri sono valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base della stima dei consumi previsti per il IV trimestre. Tale importo si ripartisce in: (i) 90 milioni di euro a copertura dei bonus sociali gas, aggiornati come previsto dal precedente comma 1, che integrano il mancato gettito della componente tariffaria GS/GST, azzerata per il IV trimestre; (ii) 210 milioni di euro a copertura degli oneri afferenti al settore gas per la promozione dell'efficienza energetica, che integrano il mancato gettito della componente tariffaria RE/RET, azzerata per il IV trimestre. Le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivano da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale per l'anno 2023 (legge di bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (vd DL 34/2023, art. 2, e DL 79/2023 art. 2): ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

Relativamente al comma 5 che riduce, per il quarto trimestre 2023, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, la RT specifica che per quanto riguarda gli usi civili per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie (fonte

Previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

Istat), aggiornati al 2023 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 25,07% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati completi), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (586,16 milioni di euro). Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si è incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 615,47 milioni di euro nel quarto trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2022. A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2023, inoltre si è tenuto conto che il peso del IV trimestre sia pari al 25% dell'intero anno. Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del quarto trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 13,15 milioni di euro.

Aggiornando i dati sui consumi per usi industriali ed avendo rilevato che i prezzi per il 2023 si sono riallineati all'andamento ante crisi, si è riscontrata una notevole diminuzione di tali grandezze, che ha portato ad una revisione verso il basso degli effetti per la parte degli usi industriali, tale da sostituirla alle valutazioni dei trimestri precedenti che risultavano praticamente costanti nel tempo.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 628,62 milioni di euro nel quarto trimestre 2023.

Con riferimento al comma 6 che proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al quarto trimestre 2023, la RT evidenzia che ai fini della stima della misura è stato utilizzato il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

La RT assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella

Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, afferma che nel quarto 2023 vengono consumati 2,10 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 1,52 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,58 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a 1,51*1.000.000*191*0,10+0,59*1.000.000*191*0,22=53.632.800 euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi risulta pari a 2,10*1.000.000*191*0,05=20.055.000 euro.

Pertanto, la RT stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano pari a -33,58 milioni di euro nel 2023.

Per quanto riguarda la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia", la RT afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2022 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2022 è pari a 15.112.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.328.784.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima prudenzialmente pari a 0,89 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.863 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 12.456 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 161,9 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo ottobredicembre 2023, la RT stima effetti finanziari, per l'anno 2023, di -7,88 milioni di euro.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati³, ha affermato che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023, delle quali si prevede l'utilizzo, derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del bonus sociale, che erano stati effettuati considerando un andamento dei prezzi più sostenuto di quello verificatosi in concreto.

³ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 8 novembre 2023.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel IV trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali)	Е	Т	-628,6				-628,6				-628,6			
6	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel IV trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia")	Е	Т	-41,5				-41,5				-41,5			

Al riguardo, in merito al comma 4, tenuto conto dei chiarimenti del Governo, andrebbero comunque fornite maggiori informazioni circa le reali disponibilità presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali anche alla luce di quanto dichiarato da ARERA nella delibera⁴ di attuazione della disposizione in esame. A tal proposito, si segnala che nella citata delibera, ARERA fa presente che in assenza di disposizioni da parte del Governo in relazione alla copertura delle minusvalenze di Snam Rete Gas o del GSE o a un posticipo della restituzione del prestito al GSE⁵, la liquidazione da parte di Cassa a Snam Rete Gas dei seguiti di competenza in relazione alle disposizioni della deliberazione 405/2023/R/gas nei prossimi mesi risulterebbe critica dal punto di vista finanziario. Posto che successivamente a tale delibera, con il decreto-legge n. 145 del 2023 è stata posticipata la restituzione del prestito da GSE⁶, sarebbe opportuno chiarire se la situazione di criticità finanziaria possa considerarsi dunque risolta e se quindi

⁻

ARERA ha evidenziato che l'andamento prospettivo delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, tenendo conto anche di quanto previsto dal testo del decreto-legge, presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi dell'anno 2023 e primi mesi del successivo. Tali criticità si prospettano soprattutto in relazione al settore gas, in quanto le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza hanno determinato un deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e idrico). In relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza, infatti, si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas - come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decretolegge 80/22 - per l'approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas. Il provvedimento ricorda che la legge di bilancio 2023 ha messo a disposizione 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio e 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie; tuttavia, segnala che dette risorse non sono state ancora traferite alla Cassa e non risultano comunque sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas. Cfr. delibera 28 settembre 2023 429/R/com pag.7.

⁵ Posticipo avvenuto con l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2023.

⁶ L'articolo 8 del DL n. 145 /2023 ha posticipato l'obbligo di vendita del gas acquistato da GSE e di restituzione del prestito previsto dal comma 4 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 dal 20 novembre 2023 al 30 novembre 2024.

CSEA possa provvedere a coprire per 300 milioni gli oneri derivanti dal comma 3 e per 96,78 milioni gli oneri derivanti dal comma 8 avvalendosi delle proprie risorse.

Sui restanti commi, non si formulano osservazioni, stante i chiarimenti forniti dalla RT ed essendo la quantificazione proposta in linea con le precedenti proroghe.

Articolo 1, commi 8-9

(Bonus sociale elettrico e gas e bonus elettrico per gravi condizioni di salute)

Il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, modulabile in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'art. 3 del D.L. n. 34/2023.

In proposito, la riformulazione del citato articolo 3 demanda all'ARERA la definizione della misura del contributo ripartendo nei tre mesi – ottobre, novembre e dicembre - in base ai consumi attesi l'onere complessivo, autorizzando la spesa nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 9 reca la copertura dell'onere, indicato nel limite massimo di 300 milioni per il 2023, a cui si provvede pro quota: quanto a 203,22 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione del precedente contributo straordinario di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Con il III trimestre 2023 si conclude il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus "base", riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico) e dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, l'ammontare dei bonus base non ha subito variazioni.

Sul comma 8 conferma che reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023 in materia di contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che persegue la finalità di contribuire a contenere la spesa energetica da sostenere nel IV trimestre 2023 dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

Con tale finalità viene previsto un contributo straordinario per complessivi 300 milioni di euro, da erogare sotto forma di contributo straordinario ai nuclei familiari beneficiari di bonus sociale elettrico. Tale contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata da ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).

Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Inoltre, le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023 determinano un risparmio di spesa pari ad euro 873,30 milioni derivanti dall'abrogazione del contributo previsto come bonus termico ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale e tali risorse vengono utilizzate, quanto ad euro 670,08 milioni per l'anno 2023, per la copertura degli oneri derivanti dalla riduzione dell'IVA previsto ai commi 5 e 6 e, quanto ad euro 203,22 milioni, a parziale copertura dell'onere recato dal comma 8.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 8, per 203,22 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e per 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023 (legge di bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (DL n. 34/2023, art. 2, e DL n. 79/2023 art. 2) e di quanto previsto dal comma 4.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s			ıldo n finanz	etto da ziare	a	I	Fabbis	ogno		Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
8	Rideterminazione delle risorse destinate all'erogazione del contributo ai clienti domestici residenti diversi dai titolari di bonus sociale per spese di riscaldamento relative al IV trimestre 2023, di cui all'art. 3, c.3, del D.L. 34/2023	S	С	-873,3				-873,3				-873,3			
8	Contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare, per i clienti domestici residenti titolari di bonus sociale elettrico per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023	S	С	203,2				203,2				203,2			

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, nella delibera attuativa di ARERA si legge che la platea dei beneficiari è di circa 4,35 milioni e che l'ammontare del contributo straordinario è suddiviso tra i

nuclei familiari nel modo seguente: 1-2 componenti 57,04 € per il trimestre; 3-4 componenti 75,44 € per il trimestre; oltre 4 componenti 84,64 € per il trimestre⁷. Alla luce di questi dati, pur non disponendo della suddivisione delle famiglie per ampiezza del nucleo, il limite di spesa dovrebbe essere rispettato.

Per i profili di copertura, riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel bilancio della CSEA si rinvia alle considerazioni svolte in relazione al comma 4.

Riguardo ai risparmi che si conseguono attraverso la modifica dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023, posto che essi conseguono alla riduzione dell'iniziale stanziamento di 1.000 milioni, avvenuto con l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023 per 126,70 milioni di euro, nulla da osservare.

Articolo 1-bis

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale. Nel dettaglio, si dispone che per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto che ai comuni è attribuita una facoltà e considerata la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2, commi 1-3

(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)

Il comma 1, al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, riconosce ai beneficiari della *social card* di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-*bis*, della legge n. 197 del 2022 un ulteriore contributo nel limite *pro capite*

Cfr. ARERA, delibera 429/2023/R/COM del 28 settembre 2023, relazione illustrativa, pagina 14 e tabelle 3 e 3-bis.

derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022:

la lettera a) eleva da 500 a 600 milioni di euro per il 2023 la dotazione del fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti (ovvero con ISEE fino a 15.000 euro, come previsto dal DM 18 aprile 2023);

la lettera b) aggiunge, fra i beni acquistabili con le risorse in questione, i carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione:

- a) dell'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
- b) delle modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge n. 197 del 2022, al fine di preservare l'unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
- c) delle prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
- d) delle modalità e delle condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009 (relative al Fondo per indennizzi a risparmiatori vittime di frodi finanziarie), che restano acquisite all'erario.

<u>La RT</u> ricorda che, secondo quanto stabilito dal DM del 18 aprile 2023, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità; in virtù del numero di carte assegnabili e dell'incremento predisposto dalla norma, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa 76 euro a carta, da aggiungersi al beneficio già concesso per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, pari a euro 382,50 euro, come quantificato da decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2023.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	. Descrizione	e/s	nat		ıldo n finan	etto d	la	F	abbis	ogno		Indebitamento netto			
		Beschizione			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	a)	Incremento del Fondo per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità e dei carburanti destinati ai soggetti meno abbienti (social card), di cui all'art. 1, c. 450 della L. 197/2022	S	С	100,0				100,0				100,0			
3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 (Fondo per l'indennizzo di risparmiatori vittime di frodi finanziarie)	Е	EXT	100,0											
3		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 7-quinquies, c. 7, del D.L. 5/2009 (Fondo indennizzo risparmiatori vittime di frodi finanziarie)	S	С					-100,0				-100,0			

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Sulla base del numero di carte assegnabili, riportato dalla RT e desunto dall'articolo 5 del citato DM, la stima del beneficio unitario aggiuntivo risulta appropriato.

Per quanto attiene ai profili di copertura, si ricorda che l'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009 ha previsto che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, da far affluire al Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale. Quote dello stesso fondo sono state successivamente destinate a misure in favore dei beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, nonché al finanziamento della ricerca scientifica. Si ricorda altresì che il predetto Fondo è alimentato - previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Nel corso dell'esame in prima lettura⁸, il rappresentante del Governo ha reso noto che al 31 ottobre 2023 il saldo della predetta contabilità speciale è pari a 1.854 milioni di euro circa. Pertanto, non ci sono osservazioni.

_

⁸ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 8 novembre 2023.

Articolo 2, comma 4 (Misure urgenti in materia di trasporto pubblico)

Il comma 4 rifinanzia per 12 milioni di euro nel 2023 il Fondo, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, al fine di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.		Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	4	Incremento del Fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'art. 4, c. 1, del D.L. 5/2023.	S	С	12,0				12,0				12,0			

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Comunque, posto che l'incremento sottintende l'insufficienza delle risorse già stanziate, sarebbe utile acquisire dati sulle domande presentate e sulle ulteriori esigenze previste.

Articolo 2, commi 5-6 (Borse di studio per corsi universitari e istituzioni AFAM)

Il comma 5 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria del comma 5 e del precedente comma 4, relativo al cosiddetto *bonus* per l'abbonamento al trasporto pubblico (che reca oneri per 12 milioni di euro per il medesimo anno 2023). Ai complessivi oneri pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

<u>La RT</u> evidenzia sul comma 5 che l'attuazione del PNRR, con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine, il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023. Cionondimeno, le risorse

PNRR assegnate alle Regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle Regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle Regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa 4.947 idonei non beneficiari è pari a euro 17.435.475,02.

Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l'a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro 10.005.808,55. Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 Regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario.

Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro 7.429.666, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all'anno accademico 2022/2023.

Il comma 6 quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 pari a euro 19.429.667 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro) Saldo netto da Fabbisogno Indebitamento netto finanziare Co. Descrizione norma e/s 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2023 2024 2025 2026 2023 Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 68/2012, da destinare a 5 borse di studio per l'accesso alla S C 7,4 7,4 7,4 formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'A.A. 2022/2023. Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica S C -19,4 -19,4 -19,4 economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, sul comma 5, dato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la RT prevede di soddisfare integralmente il fabbisogno finanziario anche tramite azione di recupero di risorse PNRR da alcuni enti per il diritto allo studio per un importo complessivo di euro 10.005.808,55, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'efficacia delle previste azioni di recupero.

Per i profili di copertura, posto che si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e che lo stesso presenta le disponibilità necessarie⁹, non ci sono osservazioni.

Articolo 3, commi 1-14

(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)

Il comma 1, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Il comma 2 stabilisce che hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

Il comma 3 dispone che non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si

retrodatata al 28 settembre 2023.

13

⁹ Capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla data del 28 settembre scorso, il capitolo registrava una disponibilità di competenza pari a 313,6 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di competenza 2023 pari a 362 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione dello stato di previsione del MEF

trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».

Il comma 4 assoggetta le imprese di cui ai commi 1 e 2 ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

- a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
 - c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
- 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa.

Il comma 5 dispone che, qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

Il comma 6 dispone che, qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

Il comma 7 stabilisce che, in ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Il comma 8 impone alle imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo di effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:

- a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.

Il comma 9 stabilisce che l'ENEA effettua i controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 8, lettere a), b) e c), collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata è tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10 prevede che ARERA attui le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:

- a) le modalità e i tempi con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
- b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
- c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
- d) le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
- e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
 - f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
- g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo *ex-post* ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
- h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.

Il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Il comma 12 prevede che la CSEA trasmetta annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e all'ARERA una relazione sull'andamento dell'applicazione del regime di

agevolazioni di cui al presente articolo e provveda agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Il comma 13 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione *ex-post* del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Il comma 14 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

<u>La RT</u> illustra le stime che tengono conto sia della riduzione dei settori ammessi ad agevolazioni (come previsti dalla nuova Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) che del diverso livello di agevolazione previsto.

Gli effetti della riduzione dei settori intervenuta con la modifica del quadro comunitario sono stati analizzati con riferimento all'Elenco delle imprese energivore 2023, elaborato dalla CSEA, il quale comprende 4.154 imprese che operano nei settori agevolabili ai sensi delle linee guida 2014 o che stanno beneficiando dell'agevolazione energivori per effetto del meccanismo di "grandfathering" vigente.

Ricorda che la norma, in conformità alle nuove Linee guida, ha individuato due gruppi di settori eleggibili in funzione del livello di intensità di scambi commerciali e di intensità di energia elettrica a livello dell'Unione, per i quali è stato identificato un elevato (indicati nel seguito come box 1) e un medio rischio di rilocalizzazione delle attività (indicati nel seguito come box 2).

La tabella riporta un confronto del numero dei settori eleggibili secondo le nuove e vecchie linee guida.

Riepilogo settori	N.
Eleggibili secondo linee guida 2014	219
Eliminati rispetto a linee guida 2014	-106
Aggiunti rispetto a linee guida 2014	+3
Eleggibili nuove linee guida	116

La tabella sintetizza i livelli di contribuzione alla spesa per il finanziamento delle fonti rinnovabili previsti dalla norma in parola a favore delle imprese energivore. Detti valori corrispondono ai valori maggiormente vantaggiosi ammessi dalle nuove Linee guida e sono stati utilizzati per le prime stime del costo della misura.

Nuove categorie	
Linee guida CEEAG	Nuove regole di agevolazione (tutte soggette a "green conditionality")
box 1	0,5% VAL, o se più fav. 15% dell'onere pieno, purchè comunque superiore a 0,5 euro/MWh
box 2 (*)	1% VAL, o se più fav. 25% dell'onere pieno, purchè comunque superiore a 0,5 euro/MWh
Grandfathering-2028	fino al 2026: 1,5% del VAL o o se più fav. 35% dell'onere pieno (comunque >0,5 euro/MWh);
	poi decrescente, zero dal 2029

^(*) le imprese del box 3 possono avere la stessa agevolazione del box 1 se arrivano al 50% di consumo da FER, di cui almeno il 10% da PPA o il 5% da autoproduzione in sito

Con riferimento all'Elenco energivori esaminato, è riportato nella tabella che segue l'impatto in termini di numero di imprese e di consumi, attualmente agevolati, interessati dalla riforma:

- 3.313 rientrano nei settori eleggibili ai sensi delle nuove Linee guida e potranno beneficiare dell'agevolazione;
- 515 imprese potranno accedere all'agevolazione per effetto del nuovo meccanismo di "grandfathering", attraverso una riduzione graduale dell'entità del beneficio fino al 2028; data oltre la quale le imprese non rientranti nei settori indicati nelle nuove Linee guida non potranno più beneficiare delle agevolazioni;
- 326 imprese che stanno attualmente godendo di meccanismi di *grandfathering* non potranno invece più godere del beneficio dal 2024.

					Contributo	Nuove
Nuove categorie	numero	Prelievi 2021	Prelievo medio	Oneri Asos	dovuto	Agevolazioni
Linee guida CEEAG	imprese	(GWh)	2021 (GWh)	pieni (M€)	minimo (M€)	Energivori (M€)
box 1	2.744	50.486	18,4	1.395	107	1.288
box 2	569	4.310	7,6	119	25	94
Grandfathering-2028	515	2.870	5,6	79	22	58
Subtotale ammessi	3.828	57.666	31,5	1.593	154	1.439
Esclusi	326	4.345	13,3	120	120	-
Totale complessivo	4.154	62.011	14,9	1.713	274	1.439

Osserva che le imprese ricomprese nel *box 1* rappresentano complessivamente più dell'80% dei consumi degli energivori attualmente agevolati e conseguentemente delle agevolazioni che sarebbero riconosciute. Il valore complessivo delle agevolazioni è stimato in circa 1.400 milioni di euro a fronte di un livello attuale di circa 1.300 milioni. Si tratta di una stima di impatto basata sul livello massimo di agevolazione ammesso dal quadro comunitario e sui dati dell'elenco energivori 2023, che non include parte delle imprese dei settori di nuova introduzione da parte delle Linee guida.

Le stime non tengono conto delle maggiorazioni delle agevolazioni condizionate di cui al punto 7, in quanto dipendono dalle scelte delle imprese e, in linea generale, sono considerate condizioni gravose, tali da non giustificare il beneficio aggiuntivo. In ogni caso le prime stime disponibili fanno ritenere l'impatto trascurabile.

Le analisi effettuate mettono in evidenza che, in linea generale, per le imprese dei settori eleggibili (ossia dei settori in box 1 e box 2) si determina un incremento del beneficio mentre per le imprese che rientrerebbero nella clausola di *grandfathering* si determinerebbe una riduzione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le agevolazioni, come già precisato, comportano una diversa distribuzione sui clienti finali degli oneri di sistema elettrico destinata alla copertura del finanziamento delle fonti rinnovabili di energia e posti a carico della bolletta elettrica. Il valore complessivo degli oneri generali di sistema e delle fonti rinnovabili rimane infatti invariato e conseguentemente anche il corrispondente prelievo parafiscale.

La RT ricorda poi che il comma 9 attribuisce all'ENEA lo svolgimento dei controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA svolge altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 9, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, per quanto riguarda rispettivamente le misure relative alla riduzione di impronta di carbonio mediante energia da fonti rinnovabili e progetti che comportano riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I costi sostenuti per lo svolgimento dei controlli trovano copertura a valere sui pertinenti elementi della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia secondo modalità definite dall'ARERA. Atteso che gli oneri generali di sistema confluiscono in appositi conti gestiti da CSEA, quest'ultima provvederà al pagamento dei relativi oneri, secondo le modalità previste da ARERA. Nel caso in cui i suddetti controlli portano ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fermo restando che i costi sostenuti per l'esercizio delle attività di controllo trovano copertura secondo le modalità di cui s'è detto sopra, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT si sofferma poi sul comma 10, lettera e), che fornisce una soluzione del tutto analoga a quella adottata per la copertura dei costi ENEA per la agevolazione delle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinata dalla deliberazione ARERA 541/2022, recante disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 dicembre 2021. La delibera citata prevede la stipulazione di una convenzione tra CSEA e ENEA e, a valle di tale convenzione, CSEA riceve da ENEA la documentazione sui costi diretti sostenuti e rimborsa i costi sostenuti. CSEA trasmette periodicamente agli uffici dell'ARERA una stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri. L'ARERA provvede con propria

determinazione ad aggiornare il valore del contributo per la copertura dei costi a valere sulla componente Aesos degli oneri generali di sistema, su proposta motivata della CSEA.

La RT afferma poi che il comma 13 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi all'esperto indipendente sono posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili. Ad ARERA è affidato il compito di definire le modalità di copertura, a valere sui predetti oneri generali di sistema, dei costi derivanti dagli obblighi di valutazione in capo all'esperto indipendente.

Atteso che gli oneri generali di sistema confluiscono in appositi conti gestiti dalla CSEA, in analogia a quanto avviene nel caso degli esperti per la valutazione dei progetti per la ricerca di sistema del settore elettrico, l'esperto individuato dal Ministero sarà contrattualizzato dalla CSEA che provvederà anche al pagamento dei relativi oneri, secondo le modalità previste da ARERA.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione al regime di agevolazioni in esame, atteso che viene confermata l'impostazione di fondo per cui esse sono a carico del sistema tariffario e non gravano sulla finanza pubblica, non vi sono in linea di massima osservazioni da formulare. Andrebbe tuttavia chiarita la compatibilità dell'asserzione della RT secondo cui il valore complessivo delle agevolazioni è stimato in circa 1.400 milioni di euro a fronte di un livello attuale di circa 1.300 milioni con l'affermazione secondo la quale il valore complessivo degli oneri generali di sistema e delle fonti rinnovabili rimane invariato e conseguentemente anche il corrispondente prelievo parafiscale. Analizzando la terza tabella proposta dalla RT si potrebbe ipotizzare che 1.439 milioni di euro corrisponderebbero all'ammontare delle nuove agevolazioni, mentre vi sarebbero soggetti che – rispetto alla situazione attuale – perderebbero le loro agevolazioni, per una somma complessiva di 120 milioni di euro, per cui il totale sarebbe complessivamente invariato intorno a 1.300 milioni di euro. Sarebbe utile una conferma su tale ipotesi di ricostruzione.

Nulla da osservare sui profili attinenti ai controlli e alle valutazioni da parte dell'esperto indipendente, che appaiono in generale gestibili a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione degli enti coinvolti e i cui oneri sono comunque anch'essi posti a carico degli oneri generali di sistema.

Articolo 3, comma 15 (*Pianta Organica CSEA*)

La disposizione incrementa di n. 5 unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al fine di assicurare la tempestiva e

puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma prevede l'incremento di cinque unità – compresa una unità appartenente alla carriera dirigenziale – della pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), come definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2021, ed aggiornata ai sensi dell'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, che ha disposto l'incremento della pianta organica di CSEA di ulteriori 20 risorse di personale di cui 2 dirigenti senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima.

In applicazione di dette disposizioni, attualmente la dotazione organica della CSEA è stabilità in 110 unità di personale di cui 7 dirigenti.

In tema di personale, sottolinea che CSEA non è inclusa nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego), e che il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e, specificatamente, dalla contrattazione collettiva del settore elettrico (cfr. art. 1, comma 670, legge n. 208/2015 e art. 1, comma 4, dello Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2016). La CSEA finanzia i propri costi di funzionamento mediante l'applicazione ai conti gestiti dalla Cassa medesima di un'aliquota commissionale definita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Evidenzia che la spesa connessa all'incremento di cinque unità di cui un dirigente è stimata in circa 374.000 euro/anno, e che i costi di funzionamento della CSEA, alla data del 31 dicembre 2022, ammontano a circa 10 milioni di euro, comprensivi dei costi di personale che ammontano a circa 6,3 milioni di euro.

A detti oneri si provvede mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA che, al 31 dicembre 2022, ammontano a circa 44 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 36,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021.

Il costo unitario previsto per l'incremento di personale in oggetto è di circa 75.000 euro *pro capite*, considerato quale media fra le diverse tipologie di inquadramento e di carriera relativi a profili professionali differenziati, comprensivi della dirigenza; la spesa complessiva, calcolata prendendo a riferimento il CCNL degli elettrici (che regola, sulla base di espressa previsione legislativa, il rapporto di lavoro privato dei dipendenti CSEA) e il costo medio delle qualifiche ivi previste, comprende anche tutti gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Di seguito si fornisce una stima del *mix* dei profili professionali richiesti:

Numero risorse	Qualifica	Costo medio unitario	Totale
1	Dirigente CCNL Industria	160.000	160.000
2	Impiegati - CAT A CCNL Elettrici	57.000	114.000
2	Impiegati CAT B CCNL Elettrici	50.000	100.000
totale 5			374.000

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT che CSEA non è da ricomprendersi tra gli organismi soggetti alla disciplina del T.U.P.I., trattandosi di ente pubblico economico ed essendo il rapporto di lavoro del relativo personale dipendente, disciplinato dalle norme di diritto privato - e, specificatamente, dalla contrattazione collettiva del settore elettrico¹⁰ - va tuttavia segnalato che il medesimo ente è comunque ricompreso nel perimetro dei soggetti considerati a pieno titolo Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010), rientrando nel settore S13 del comparto delle "Amministrazioni centrali". Ne consegue, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge di contabilità, che le disposizioni concernenti l'attività e il funzionamento dell'ente soggiacciono pienamente alla disciplina di contabilità pubblica, comprese le previsioni relative ai contenuti obbligatori della RT ogni qualvolta si sia in presenza di nuovi e maggiori oneri di personale ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della richiamata legge.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, si considerano sostanzialmente congrui i parametri e gli elementi di sintesi adottati dalla RT ai fini della stima del costo unitario lordo annuo previsto per una unità dirigenziale e di n. 4 unità degli altri profili professionali; sarebbero comunque utili elementi di dettaglio per comprovare la prudenzialità della quantificazione, in quanto rappresentativa del costo "medio" previsto dalla contrattazione vigente, fornendosi a tal fine elementi informativi circa gli istituti retributivi del trattamento economico fondamentale distintamente da quelli da considerarsi per il trattamento economico accessorio.

In tal senso, si ricorda che la normativa vigente prevede che gli effetti indotti siano opportunamente esplicitati, con la richiesta dei quadri di computo e l'illustrazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.¹¹.

Inoltre, si segnala che la RT non riferisce in ordine ad eventuali oneri connessi all'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali, né in relazione all'eventuale espletamento di procedure di selezione¹².

-

Articolo 1, comma 670, della legge n. 208/2015 e articolo 1, comma 4, dello Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2016.

¹¹ Paragrafo 5.

I dati tratti dal bilancio consuntivo 2022 mostrano oneri complessivi di funzionamento per 10,8 milioni di euro circa (personale, imposte e tasse e beni e servizi), di cui 6,02 milioni di redditi da lavoro dipendente. Informazioni d'interesse sono ritraibili dalla relazione dell'Organo di controllo, aggiornata però sull'esercizio 2021, in cui si legge che "nel medesimo esercizio la "CSEA, dando seguito all'aumento di organico del

Venendo ai profili di copertura, premesso che la RT prevede che agli oneri in questione si provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA, andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota in modo adeguato ai fini della copertura degli oneri in esame¹³. Una ulteriore annotazione concerne la mancata considerazione di effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica. A tale proposito, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, ma che non di meno opera anche avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria¹⁴, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi.

personale, disposto con decre

personale, disposto con decreto del Mef in data 11 marzo 2021, ha iniziato nuove procedure assunzionali che hanno permesso un consistente incremento, con conseguente aumento, pari a euro 192.228, dei costi relativi, che ammontano a 4.698.401" rilevandosi "il mancato ricorso a procedure aperte per il reclutamento di personale, ivi compreso quello dirigenziale. In tal senso, la selezione interamente interna per la copertura di posizioni dirigenziali, avvenuta nell'esercizio 2022, non sembra conformarsi ai principi generali di buon andamento e imparzialità, oltre che alle disposizioni del regolamento di organizzazione e funzionamento.". Cfr. CSEA, "Amministrazione trasparente", sez, Bilanci, sul sito *internet* dell'ente; Corte dei Conti, Sez. Enti., "Relazione sulla gestione finanziaria della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) sull'esercizio 2021" Determinazione 14 marzo 2023, n.31, pagine 54-55.

L'articolo 7, comma 2, del Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA prevede che ARERA, contestualmente al rilascio dell'intesa sull'approvazione del bilancio al MEF, autorizzi CSEA a effettuare un prelievo di natura commissionale sui conti di gestione a copertura dei costi di funzionamento per l'esercizio in corso. Inoltre, la medesima norma del regolamento prevede che il citato prelievo debba essere commisurato agli importi riscossi ed erogati nel corso del precedente esercizio con aliquota determinata dall'Autorità previa propria deliberazione. La misura del prelievo prevista per l'anno in corso è dello 0,181 per mille del valore complessivo degli importi riscossi ed erogati risultanti dal rendiconto finanziario di cui al bilancio 2022. La relazione dei revisori annessa al bilancio 2022 di CSEA evidenzia che l'ammontare dei prelievi commissionali autorizzati sono ammontati in valore assoluto a 12 milioni di euro circa, pari al 0,033% delle voci considerate per spese istituzionali con riferimento al rendiconto finanziario del precedente esercizio 2021. Cfr. CSEA, Regolamento di Amministrazione e contabilità, Deliberazione 28 aprile 2017, 297/2017/A; ARERA, "Rilascio dell'intesa al ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 della CSEA e copertura dei relativi costi di funzionamento per l'esercizio 2023", parere 3 agosto 2023, n.380/2023/I."; CSEA, Relazione dei revisori sul bilancio 2022, pagina 58, sul sito internet dell'ente, sez bilanci del link "Amministrazione Trasparente".

È noto che presso la tesoreria statale (TES) sono presenti anche conti intestati a soggetti "esterni" all'Amministrazione pubblica in senso stretto. Le giacenze di tali conti costituiscono un debito dello Stato verso tali soggetti, che di fatto garantiscono al settore statale (SS) disponibilità liquide per finanziare le proprie necessità di spesa. Pertanto nel consolidare bilancio dello stato e tesoreria statale ai fini della determinazione delle risultanze contabili del SS bisogna distinguere, tra conti intestati ad enti inclusi nella pubblica amministrazione (organi centrali o periferici dello Stato, enti dell'amministrazione centrale e locale, enti previdenziali), e conti intestati a soggetti di diritto "privato": i primi, concorrono senz'altro alla formazione del fabbisogno del SS (le rispettive giacenze sono nella disponibilità del SS fino al loro effettivo impiego, quando impattano sulla formazione del disavanzo); i secondi, invece ne rappresentano invece una forma di "copertura" (le rispettive giacenze si considerano fuori della disponibilità del SS). I fondi trasferiti dal bilancio dello Stato ai conti di tesoreria statale intestati agli enti in questione concorrono immediatamente alla formazione del disavanzo; nella misura in cui restano a giacere in Tesoreria, ne garantiscono la copertura. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., pubblicazione "I saldi di finanza pubblica: definizioni, raccordi", 2008, pagina 10.

CAPO II MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI

Articolo 4

(Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)

L'articolo concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Si precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

In particolare, il comma 1 prevede che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2019 sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Dispone che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

<u>La RT</u> conferma che la disposizione consente di regolarizzare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, anche laddove le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che tali violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento di cui al citato articolo 13 e che tale perfezionamento avvenga comunque entro il 15 dicembre 2023.

La norma, pertanto, estendendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito, migliorando la *tax compliance*. Tuttavia, in via prudenziale, non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione, sul comma 1, convenendo con la RT in merito al potenziale effetto positivo sul gettito, migliorandosi la *tax compliance* attraverso l'estensione della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, i cui effetti, in via prudenziale, non vengono quantificati per il bilancio dello Stato, non ci sono osservazioni.

Anche sul comma 2 non ci sono osservazioni, posto che la norma deroga all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere non pecuniario, dalla quale dunque non derivano maggiori entrate.

CAPO III

MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Articolo 5

(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)

L'articolo consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali (IAS), nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di "carico", anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. Infine si interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

In particolare, il comma 1 individua come destinatarie della normativa in esame le imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali (articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al D. Lgs. n. 209 del 2005) che, nell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame) acquisiscono un compendio aziendale (e cioè un complesso di beni e *asset*) da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa (ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005). La norma, nella predetta ipotesi, consente al cessionario di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, ovvero il valore corrisposto alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro del cedente, anziché al prezzo di cessione. Vanno comunque registrati - se presenti - i minori valori rispetto a quelli di carico, come risultanti dal libro mastro delle gestioni separate imputabili a perdite di carattere durevole. Si dispone, inoltre, che la rilevazione contabile al valore di "carico" alla data di trasferimento degli attivi finanziari abbia rilevanza, per il cedente e per il cessionario, anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Si stabilisce che tali cessioni si considerino cessione di rami di azienda ai fini della disciplina IVA (di cui al decreto del

Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633). E' previsto altresì che, con riferimento agli atti aventi a oggetto queste cessioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista (200 euro per l'imposta di registro, 50 euro ciascuna per le imposte ipocatastali) in luogo dell'applicazione di aliquote proporzionali. Inoltre la disposizione consente ai cessionari di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Il comma 2 reca disposizioni di analogo tenore con riferimento agli ulteriori soggetti cessionari di tali asset. In particolare, si prevede che le imprese assicurative che non applichino i principi contabili internazionali possono rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, se entro 18 mesi dal 30 settembre 2023, ovvero entro il 30 marzo 2025 acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie, come individuate al comma 1. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono introdotte anche prescrizioni analoghe a quelle del comma 1 a fini IVA. Nei confronti delle successive cessionarie non operano le norme fiscali relative alle imposte dirette (IRES e IRAP), con la conseguenza che possono emergere plusvalenze e minusvalenze; non operano neppure le agevolazioni sulle imposte di registro e ipocatastali (dovute in misura proporzionale). Le agevolazioni fiscali menzionate, come anche chiarisce il Governo nella relazione illustrativa, sono invece limitate al periodo di operatività della cessionaria del compendio aziendale dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 3 interviene per modificare la disciplina contenuta nei commi da 3-octies a 3-decies dell'articolo 45 (Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie) del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali). Tali disposizioni hanno conferito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (comma 3-octies), prevedendo alcuni limiti applicativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione (commi 3-novies e 3-decies). Più in dettaglio il comma 3-octies, nella formulazione previgente, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari stabilisce che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022) possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Si prevede inoltre che l'applicazione di tali disposizioni possa venire prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica di cui alla lettera a), viene eliminata dalla norma la previsione per cui le disposizioni sulla valutazione dei titoli può essere prorogata con decreto ministeriale.

Quanto alla modifica di cui alla <u>lettera b)</u>, <u>punto 1)</u>, si modifica il comma 3-decies al fine di sopprimere la previsione per cui le imprese assicurative, nella contabilizzazione dei titoli, debbano tenere conto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Dall'altro lato con la modifica indicata al <u>punto 2)</u>, si integra il comma 3-decies prevedendo che per le predette imprese assicurative, ove si avvalgano della speciale disciplina della contabilizzazione dei titoli, l'effetto sugli impegni verso gli assicurati, riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, sia invece tra gli elementi rilevanti per la determinazione della riserva indisponibile.

<u>La lettera c</u>) introduce infine all'articolo 45 i nuovi commi 3-undecies e 3-duodecies, ai sensi dei quali, rispettivamente: per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni sulla speciale modalità di contabilizzazione di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per le imprese assicurative che non utilizzano i principi contabili internazionali, che si avvalgono della facoltà di contabilizzazione speciale dei titoli, l'applicazione delle disposizioni in materia di elementi di cui tenere conto per la costituzione della riserva (introdotte dalla lettera b), ovvero dal terzo periodo del comma 3-decies) in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

<u>La RT</u> evidenzia che il comma 1 consiste in un intervento volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, consentendo di attribuire continuità di valori, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario, senza impatti in termini di gettito.

Inoltre, si stabilisce che le cessioni in esame si considerano cessione di rami di azienda ai fini IVA e agli atti aventi a oggetto queste cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista.

Rileva che dal punto di vista dell'IVA la misura, introdotta ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell'operazione, in coerenza con la disciplina nazionale ed unionale vigenti. In particolare, la norma non innova la disciplina IVA in quanto prevede che l'operazione consistente nella cessione di un compendio aziendale è considerata tale anche ai fini IVA e, pertanto, non è assoggettata a tale imposta come a legislazione vigente.

Poi, per quanto concerne l'imposta di registro, per un periodo limitato, la norma deroga alla disciplina vigente - secondo cui le cessioni di compendi aziendali scontano l'imposta in misura proporzionale sulla base delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono l'azienda- soltanto in relazione alla cessione del compendio aziendale effettuata dall'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tal fine occorre considerare che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, devono essere imputate ai diversi beni anche le passività dell'azienda. L'imposta proporzionale, pertanto, potrebbe risultare di fatto non dovuta. In ogni caso, si sottolinea che a legislazione vigente si applica l'imposta di registro nella misura del 3% sul valore dichiarato dalle parti; nel caso di immobili le aliquote sono nella misura del 9% per immobili (fabbricati e terreni edificabili) e del 15% terreni agricoli. La cessione dei compendi di società in liquidazione solitamente, però, avviene applicando un valore simbolico (anche per renderla attrattiva).

Conferma che le cessioni successive al periodo di applicazione della misura sconteranno invece l'imposta di registro in misura proporzionale in linea con la normativa vigente. Pertanto, l'applicazione delle imposte in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente.

Il comma 2, con valenza esclusivamente civilistica, nel caso in cui un'impresa acquisisca - entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di "carico" alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La continuità dei valori a fini civilistici esclude l'emersione di plusvalenze e minusvalenze contabili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Il comma 2 conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

In merito al comma 3 rileva che la norma interviene su disposizioni già vigenti – i commi da 3-octies a 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 - non alterandone la sostanza e la portata, ma intervenendo soltanto sulla modalità di reiterazione degli effetti delle stesse. Attualmente, infatti, le norme richiamate consentono – al verificarsi dei presupposti inerenti all'instabilità e la volatilità dei mercati – che tramite un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: 1) sia consentito alle società di capitali che non adottano i principi IAS/IFRS ai sensi del D. Lgs. n. 38/2005, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tra le imprese destinatarie della proroga di cui sopra rientrano anche le imprese di assicurazione, per le quali le modalità applicative sono stabilite dall'IVASS, mentre all'Organismo Italiano Contabilità (O.I.C.) è demandata analogo compito con riferimento alla generalità delle altre imprese; 2) le imprese di cui sopra destinino a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra il valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (che è concesso assumere anche nell'esercizio di riferimento) e il valore di mercato rilevato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale; 3) le sole imprese di assicurazione, inoltre, determinano la riserva di cui al punto precedente tenendo conto degli impegni verso gli assicurati; in tal modo è loro consentito di scomputare quella parte di risultati che, per effetto di accordi contrattuali, sono di competenza degli assicurati. In tale modo si consente alle imprese di definire correttamente il valore della riserva e, di conseguenza, anche degli utili disponibili.

Gli effetti delle misure di cui all'elenco precedente, come già riportato, possono essere reiterati previa emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per effetto della disposizione sarebbe ora possibile che, con due distinti decreti sia consentito:

- di reiterare le sole misure inerenti alla possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (commi da 3-octies a 3-novies, come novellati);
- di reiterare gli effetti di cui al comma 3-decies, previa emanazione del decreto che consente il ripetersi degli effetti delle misure di cui ai commi 3-octies e 3-novies.

L'eventuale reiterazione degli effetti delle misure sopra citate, a seguito dell'emanazione di uno o entrambi i decreti, avrebbero implicazioni solo di tipo contabile, per quanto è opportuno evidenziare che la mancata rappresentazione in bilancio di valori affetti da minusvalenze da valutazione comporti effetti positivi in termini di utili complessivi e di gettito, per quanto non determinabili.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, premesso che la disposizione si limita a consentire l'attribuzione di continuità di valore, anche ai fini fiscali, agli attivi di bilancio che non siano destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, limitatamente ai compendi aziendali che vengano ceduti entro un breve periodo di tempo da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, permettendo di mantenere i valori fiscali di "carico" del cessionario allineati a quelli di bilancio, così da impedire l'emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili, va evidenziato che la RT assicura che ciò avviene senza impatti in termini di gettito.

Ciò premesso, sarebbe comunque opportuno acquisire ulteriori informazioni, fornendo in particolare chiarimenti sugli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla nuova disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi, nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze, posto che, a legislazione previgente, tali minusvalenze realisticamente non si sarebbero verificate o, quanto meno, non si sarebbero verificate nella stessa misura. Infatti, secondo la disciplina previgente, l'iscrizione in bilancio di tali attivi sarebbe avvenuta al prezzo di acquisto, verosimilmente inferiore al valore iniziale, considerato l'andamento del mercato.

Inoltre andrebbero fornite informazioni riguardo al numero di imprese a cui risulterebbe concretamente applicabile la disciplina ora introdotta posto che, secondo il sito IVASS, le imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa sono attualmente ottantatré.

Quanto ai profili d'impatto in termini di IVA, preso atto che la norma non innova la disciplina vigente, non ci sono osservazioni.

Venendo quindi all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della RT secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente.

Infine sui commi 2 e 3, considerata la portata ordinamentale delle disposizioni previste, aventi valenza esclusivamente ai fini civilistici, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)

La norma reca l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999 che dispone che le operazioni di dismissione, cessione o liquidazione, effettuate nell'ambito del programma di cui agli articoli 27 e 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 codice civile¹⁵. La norma esclude, pertanto, che in presenza di tali operazioni i lavoratori conservino tutti i diritti previsti dall'articolo 2112 del Codice civile.

L'intervento normativo di interpretazione autentica chiarisce che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

<u>La RT</u> afferma che l'intervento legislativo di interpretazione autentica si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sulla disciplina applicabile alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria in esecuzione del programma di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), del medesimo decreto legislativo.

La norma è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, «ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di

L'articolo 2112 del Codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente».

Per la RT si tratta dell'interpretazione autentica della disciplina di diritto interno effettuata in coerenza con le disposizioni della citata direttiva.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, considerata la natura ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili)

Il comma 1 modifica l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per estendere la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento, anche a supporto delle strutture non ricomprese tra quelle indicate nell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il comma 2 dispone che alle società Simest S.p.A. e SACE S.p.A non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il comma 3 al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti, possano essere ammessi al Fondo medesimo. A tal fine, le amministrazioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, gli elenchi degli interventi beneficiari. Il Dipartimento della RGS è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo.

Il comma 4 dispone che in relazione agli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, sia considerato come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per

cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. A tali fini, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della RGS l'elenco degli interventi. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse agli interventi individuati nel suddetto elenco.

Il comma 5 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si provvede nel limite delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

<u>La RT</u> afferma che il comma 1 è di carattere ordinamentale e non comporta oneri mentre il comma 2 non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state incluse precedentemente in lista per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Precisa che l'esclusione dai vincoli, divieti e obblighi previsti in materia di contenimento della spesa pubblica avrebbe l'esclusiva finalità, indicata dalla disposizione, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali attribuiti a SIMEST e a SACE dalla legge.

In merito al comma 3 evidenzia che la norma è diretta a superare alcune criticità che si sono verificate nell'iter di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, derivanti da errori materiali e dal mancato rispetto di adempimenti procedurali previsti dal DPCM 28 luglio 2022 e dal decreto MEF 10 febbraio 2023 da parte delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni titolari. L'ambito di applicazione della norma è circoscritto agli interventi finanziati a valere delle risorse PNRR e Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali le procedure di affidamento sono state avviate nel primo semestre o, per il secondo semestre, saranno avviate entro il 31 dicembre 2023 ed è finalizzato al rispetto di *target* e *milestones* previsti nell'ambito dei predetti PNRR e Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il finanziamento di tali interventi era già compreso nelle stime delle procedure previste dalla normativa.

Per quanto riguarda il comma 4 la RT chiarisce che la norma è diretta ad assicurare per tutti gli interventi del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con procedura di gara dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, e che non risultano già beneficiari del richiamato Fondo, una quota FOI pari al 10% del contributo assegnato.

In analogia al comma 3, anche il comma 4 è finalizzato al rispetto di *target* e *milestones* previsti nell'ambito dei predetti PNRR e Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si tratta di una fattispecie specifica e piuttosto limitata ma significativa ai fini dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati alle misure. La RT assicura che le esigenze finanziarie derivanti dai commi 3 e 4 potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

<u>Al riguardo</u>, in merito al comma 1, atteso che alla norma modificata non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 2, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e atteso che le due società interessate dalla norma sono state inserite dall'ISTAT nell'elenco delle pubbliche amministrazioni a partire dal 26 settembre 2023, non si formulano osservazioni.

Con riferimento ai commi da 3 a 5, considerate le rassicurazioni fornite dalla RT circa la presenza delle necessarie disponibilità sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e tenuto conto che ai relativi oneri si provvede nel limite delle risorse residue disponibili sul predetto Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2023 Nota di lettura n. 86

A.S. 897: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

Nota di lettura n. 87

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (**Atto del Governo n. 71**)

" Nota di lettura n. 88

Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (**Atto del Governo n. 74**)

Nota di lettura n. 89

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (**Atto del Governo n. 78**)

Nota di lettura n. 90

A.S. 899: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"

" Nota di lettura n. 91

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 75**)

Nota di lettura n. 92

A.S. 912: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2023 Nota di lettura n. 93

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto del Governo n. 86)

" Nota di lettura n. 94

A.S. 927: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nota di lettura n. 95

A.S. 926: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"

<u>Documentazione di finanza pubblica n.11</u>

Legge di bilancio 2024 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - A.S. 926

" Nota di lettura n. 96

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (Atto del Governo n. 91)